

QUASAR DESIGN UNIVERSITY

REGOLAMENTO RICONOSCIMENTO CREDITI

PREMESSA

La QUASAR DESIGN UNIVERSITY, Nella fase di applicazione didattica sperimentale in attesa dell'autorizzazione da parte del MIUR a rilasciare titoli accademici, si è dotata del sistema di crediti non ufficiali denominati CFQ (Crediti Formativi Quasar). I Crediti Formativi Quasar sono in tutto e per tutto identici ai CFA come definiti dalla normativa MIUR sia come corrispettivo di ore lavoro studentesche, sia come tipologia di impegno didattico (lezioni teoriche, teorico-pratiche, laboratorio) mancando solo di valore ufficiale. Sono quindi predisposti ad una traduzione immediata non appena ne venga data autorizzazione

Le modalità del riconoscimento crediti per studenti in mobilità sono definite dai seguenti articoli del Regolamento Didattico Generale della Quasar Design University di cui si riporta lo stralcio

DAL TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 3 com. 8-9-10 del RDG (Regolamento Didattico Generale) – Crediti Formativi Quasar (CFQ)

8. Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'**ISTITUTO** può riconoscere agli studenti crediti a fronte della documentata certificazione dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l' **ISTITUTO** abbia concorso o sulla base di certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati.

9. I regolamenti dei Corsi di studio possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche.

10. Essi possono altresì riconoscere i crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea e di ulteriori conoscenze informatiche sulla base di certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati, eventualmente anche sulla base di apposite convenzioni con l' **ISTITUTO**.

DAL TITOLO VII STUDENTI

Capo II – MOBILITÀ STUDENTESCA ESTERNA ED INTERNA

Art. 18 - 18/1 – 18/2 - 19 del RDG (Regolamento Didattico Generale)

Art. 18 - Trasferimento ad altre Istituzioni

1. Lo studente può trasferirsi ad altra Istituzione presentando domanda al Direttore didattico all'inizio di ogni anno accademico (entro il 30 settembre) purché l'istanza sia accompagnata, ove richiesto dall' Istituto di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell' Istituto ospitante ad accogliere la domanda.
2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad altra Istituzione lo studente interrompe la carriera scolastica presso la **QUASAR DESIGN UNIVERSITY**, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di trasferimento.
3. L'accettazione del trasferimento ad altra Istituzione non comporta alcun rimborso di tasse, contributi ed indennità versate dallo studente.
4. Lo studente trasferito ad altra Istituzione porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFQ acquisiti.

Art. 18/1 - Trasferimenti da altre Istituzioni

1. La domanda di trasferimento da altra Istituzione di pari livello, anche da quelle straniere, indirizzata al Direttore, deve pervenire alla **QUASAR DESIGN UNIVERSITY** entro il 30 settembre di ogni anno accademico.
2. Alla domanda di trasferimento da altra Istituzione deve essere allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Potrà inoltre essere richiesto di allegare alla domanda, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita corredato dal monte orario di insegnamento.
3. Il Consiglio Accademico, che ha facoltà di nominare una apposita commissione, delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l'Istituzione di provenienza, con l'indicazione:
 - a) di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso la **QUASAR DESIGN UNIVERSITY**
 - b) di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati dalla **QUASAR DESIGN UNIVERSITY**.
4. Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Istituzioni debbono comunque essere in possesso del titolo di studi richiesto per l'accesso ai diversi indirizzi.
5. I crediti formativi vengono conformati ai CFQ della **QUASAR DESIGN UNIVERSITY**.

Art. 18/2 - Passaggi di corso

1. È consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell' **ISTITUTO** entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi.
2. Il passaggio da un indirizzo all'altro è consentito solo in senso orizzontale. I CFQ acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso previsti, fermo restando l'obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti, di base e caratterizzanti, per l'intera durata del nuovo indirizzo. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono subordinare, in casi specifici, il trasferimento al superamento di

una prova di ammissione e regoleranno nello specifico eventuali modifiche al presente articolo.

3. Meccanismi di passaggio e prove di ammissione saranno recepite nel Manifesto degli Studi.

Art. 19 - Riconoscimento degli studi pregressi

1. È consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:

- a) in possesso di titolo universitario;
- b) in possesso di titoli accademici conseguiti all'estero;
- c) in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.

2. L'eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:

- a) presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti;
- b) presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;
- c) presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione equipollente di provenienza.

3. Il riconoscimento può avvenire mediante:

- a) la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell' **ISTITUTO**, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
- b) la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.

4. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Socrates/Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum dello studente.

5. Ogni riconoscimento deve essere confermato dal Consiglio Accademico (o da una struttura da questi delegata).